



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **377** del **18/09/2014**

OGGETTO: Integrazione della deliberazione Giunta Comunale n. 199 del 9 maggio 2014 avente per oggetto "Aeroporto di Fano E.Omiccioli" . Atto di indirizzo

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **diciotto** del mese di **settembre** alle ore **15.00** nella Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI MASSIMO	<i>SINDACO</i>	Presente
2) MARCHEGIANI STEFANO	<i>VICE SINDACO</i>	Presente
3) BARGNESI MARINA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
4) CECCHETELLI CARLA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
5) DEL BIANCO CATERINA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
6) MASCARIN SAMUELE	<i>ASSESSORE</i>	Presente
7) PAOLINI MARCO	<i>ASSESSORE</i>	Presente

Assenti: **0**

Presenti: **7**

Assume la Presidenza il Sig. **SERI MASSIMO**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale **RENZI ANTONIETTA**

Oggetto: integrazione della deliberazione Giunta Comunale n. 199 del 9 maggio 2014 avente per oggetto “Aeroporto di Fano – E.Omiccioli – Atto di indirizzo”

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la precedente deliberazione n. 199 del 9 maggio 2014, avente per oggetto “Aeroporto di Fano – E. Omiccioli – Atto di indirizzo”, con la quale si precisa, nella parte narrativa, che tale aeroporto è classificato come “minore” di Aviazione Civile, non aperto al traffico commerciale, ai sensi del Regolamento di scalo redatto da ENAC D.A. Ancona- Pescara del 29.11.201, così come confermato dal Regolamento di scalo – Edizione 2 – del 21.07.2014 ed adottato con ordinanza n. 10 / 2014 e che la giurisdizione diretta dello stesso è da imputare alla citata ENAC D.A., nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Navigazione, dei regolamenti, delle normative relative;

Precisato che nella predetta deliberazione si dava atto anche del fatto che all’interno del sedime aeroportuale operano diversi soggetti, tra cui la società consortile interamente pubblica, Fanum Fortunae, costituita tra la Provincia di Pesaro-Urbino, il Comune di Fano, la CCIAA di Pesaro-Urbino, di fornire i servizi aeroportuali agli utenti;

Evidenziato che la citata Società Fanum Fortunae svolge alcuni servizi a favore di ENAC, unico gestore dell’aeroporto, sulla base delle prescrizioni impartite unicamente da ENAC stessa e non riscuote le tariffe handling free per attività di decollo, atterraggio e soste degli aeromobili in quanto tali diritti spettano ad ENAC, e quindi devono essere versati all’erario;

Dato atto che i manufatti ivi presenti (hangar, palazzina, distributori di carburanti, piazzole di sosta, parcheggi, ecc.), dagli anni novanta ad oggi, sono stati realizzati dal Comune di Fano e dalla società Fanum Fortunae;

Riscontrato che nella citata deliberazione di Giunta n. 199/2014, nella parte dispositiva, dopo aver fatto propria la premessa quale parte integrante e sostanziale, si invitava ENAC a mantenere e gestire il rapporto con la soc. Fanum Fortunae, tenuto conto anche del fatto che nel tempo tale società ha reso diversi servizi ad ENAC, senza oneri a carico dello Stato;

Considerato che

- il Comune di Fano, che ha realizzato a proprie spese tutte le infrastrutture aeroportuali dell’Aeroporto in generale, ha sempre riconosciuto il ruolo che il Codice della Navigazione riconosce ad Enac in fatto di regolamentazione e controllo delle attività aeronautiche;
- il Comune di Fano con il dispositivo della citata deliberazione n. 199 del 2014 non rinuncia in alcun modo ai diritti connessi ai titoli di proprietà ricompresi nell’area aeroportuale;
- il Comune di Fano intende perseguire il progetto di acquisizione della proprietà dell’Aeroporto di Fano, delineato dalla nota del 16 ottobre 1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione con prot. 140235/14/SAB e successivamente condiviso e approvato dal Ministero delle Finanze e dalla Direzione Generale Aviazione Civile prima e Enac poi (sino all’Appunto per il Vice Direttore Generale redatto il 06 dicembre 2006 dal Direttore delle Gestioni Aeroportuali con prot. DIRGEN/EGA/79424);

- col fine di questa ‘imminente’ acquisizione difatti il Comune di Fano prima e Fanum Fortunae poi, hanno operato ingenti investimenti sullo scalo (solo per citarne alcuni: l'aerostazione, i tre hangar, la stazione di rifornimento carburanti, i piazzali di sosta e i raccordi, la piazzola elicotteri con l'assistenza al volo notturno, la pista sussidiaria, la recinzione del sedime, gli impianti di videosorveglianza, etc...); investimenti che Enac stessa, con il verbale di ricognizione della presenza della Fanum Fortunae S.r.l del 10 agosto 2001, ha riconosciuto scrivendo “i beni in argomento [NDR: le nuove strutture aeroportuali] sono stati realizzati su sedime di proprietà comunale a propria cura e spese e la loro realizzazione ha indotto un miglioramento ambientale e provocato una positiva ricaduta occupazionale”;
- all’acquisizione dello scalo, il Comune di Fano, quale socio di maggioranza di ‘Fanum Fortunae’ e come proprietario pubblico di parte delle aree aeroportuali, ritiene di proprio interesse che tale società ottenga la gestione dei servizi dell’Aeroporto: infatti la Fanum Fortunae ha gestito sino ad oggi diversi servizi all'interno dell'aeroporto di Fano accollandosene tutti i costi, mentre tutti i diritti aeroportuali sono stati sempre incassati da Enac; tale impegno è riconosciuto da Enac con il citato verbale del 2001 in cui si prende atto della presenza della Fanum Fortunae all'interno dell'aeroporto di Fano ed alla quale Enac affida la gestione dei alcuni servizi *“fino alla riunificazione di tutto il sedime aeroportuale in capo all’unica proprietà del Comune di Fano”*.
Non è inoltre da dimenticare che il primo titolo di diritto alla gestione dell’Aeroporto venne riconosciuto proprio dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione a Fanum Fortunae con la citata nota, allorquando – nell'ipotesi di privatizzazione dello scalo e di conseguente cambio dello status – il Ministero scriveva *“Per quanto attiene all’esercizio dell’aeroporto, questo, se ritenuto opportuno, potrà essere ceduto dal Comune di Fano, previa autorizzazione ai sensi dell’art. 711 del C.d.N., ad altro soggetto e, tra questi, alla Fanum Fortunae, società costituita a cura del Comune di Fano e di altri enti locali per curare la gestione dell’aeroporto stesso”*.

Considerato quindi che l’atto d’indirizzo di cui alla delibera di Giunta n. 199 del 2014 in alcun modo possa essere interpretato quale rinuncia diretta od indiretta da parte del Comune di Fano ai diritti riferibili al titolo di proprietà, ma con la stessa si invita Enac a mantenere e gestire il rapporto con la Fanum Fortunae nell’interesse dei diritti dei soci quali amministrazioni pubbliche, tenuto conto che nel tempo tali attività sono state rese ad Enac dalla società senza oneri per lo Stato;

Evidenziato che nel caso in cui Enac intenda attivare una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione dello scalo a soggetti terzi, ciò costituirebbe, senza le dovute precauzioni patrimoniali a favore del Comune di Fano e della Fanum Fortunae, atto gravemente lesivo degli interessi degli enti pubblici coinvolti nei cui confronti verranno valutate le possibili azioni di tutela;

Ritenuto pertanto di dover integrare il predetto punto 2, del dispositivo della citata deliberazione n. 199 del 2014, auspicando che si proceda, in via prioritaria ad un affidamento diretto a favore della società Fanum Fortunae e che, diversamente, vengano tutelati i diritti patrimoniali del Comune di Fano e della Fanum Fortunae come meglio precisato in parte dispositiva della presente deliberazione;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il presente atto comporta riflessi indiretti sulla situazione patrimoniale dell'Ente per quanto sopra precisato e che sarà meglio definito con ENAC e con la società Fanum Fortunae;

Dato atto che per quanto riguarda i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., di cui al D.L.gs. 267/2000, gli stessi non sono dovuti in quanto si tratta di integrazione di precedente atto di indirizzo;

Ad unanimità di voti, espressi palesemente

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto indicato in parte narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;

2. di integrare il predetto punto n.2 del dispositivo della citata deliberazione n. 199 del 2014, richiedendo, specificatamente quanto di seguito evidenziato:

a) perseguimento, in via prioritaria, dell'affidamento diretto a favore della società Fanum Fortunae in considerazione delle ridotte dimensioni aeroportuali e tenuto conto che la stessa è a capitale interamente pubblico costituito in base alla normativa risalente in materia ed assicura da sempre alcuni servizi per conto di ENAC (quali: verifica agibilità delle infrastrutture di volo in base a quanto disposto dal Regolamento di Scalo, rilascio dei pass tesserini di ingresso aeroportuale (TIA), rifornimento carburante, sfalcio erba..);

b) nel caso in cui ENAC opti per una procedura a rilevanza pubblica in esito alla quale si individui un soggetto terzo diverso dalla Fanum Fortunae si evidenzia la necessità di prevedere, in sede di bando di gara, un equo indennizzo da corrispondersi da parte del nuovo concessionario a favore di Fanum Fortunae, nonché un riconoscimento di un equo indennizzo al Comune di Fano per gli immobili realizzati in ambito aeroportuale;

3. di demandare agli Uffici interessati per quanto di competenza, l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto indicato nel presente atto di indirizzo che integra la precedente delibera n.199 del 9 maggio 2014;

4. di trasmettere il presente atto integrativo a:

ENAC D.A. Ancona- Pescara
SOCIETA' FANUM FORTUNAE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO – URBINO
ALLA C.C.I.A.A. DI PESARO - URBINO

Inoltre, con separata votazione espressa palesemente

DELIBERA

di DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco
Seri Massimo
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
Renzi Antonietta
F.to digitalmente

La presente deliberazione di Giunta N. **377** del **18/09/2014** sarà pubblicata all'Albo Pretorio e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 19/09/2014

L'incaricato dell'ufficio segreteria
FERRARI VALENTINA
